



COMUNE DI CELLAMARE

(Prov. di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 2

ORDINANZA N. 2 DEL 23-03-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'ARIA APERTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CELLAMARE ANCHE IN FORMA INDIVIDUALE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di marzo

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il disposto dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che statuisce “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale”*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;

Considerato che:

- ✓ l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- ✓ è necessario assumere immediatamente qualsivoglia misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19;
- ✓ che con Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 è stato consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria individuale in prossimità della propria abitazione;
- ✓ che, tuttavia, sul territorio locale si registrano situazioni di criticità connesse allo svolgimento della citata attività motoria in tutto il territorio comunale, con conseguente assembramento di persone in taluni posti del paese;
- ✓ che la circostanza sopra esposta implica, per ciò solo, rilevante fattore di rischio per la collettività cittadina, dal momento che il virus aumenta esponenzialmente la propria capacità diffusiva in caso di raggruppamento di persone e comunque in ipotesi di prossimità fisica non superiore ad un metro;
- ✓ che sul territorio comunale è conclamata la presenza di un caso di contagio da COVID – 19 nonché di cittadini in isolamento per sospetto contagio dal predetto virus;
- ✓ che, per di più, dal 9 marzo u.s. (data di adozione del DPCM richiamato) ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che regionale;
- ✓ che lo scrivente Sindaco, in tale ottica, ha già provveduto ad adottare altri provvedimenti emergenziali impedendo, ad esempio, l'accesso pubblico a luoghi di naturale condivisione quali cimitero comunale, parchi e piazze;
- ✓ che, ciò nonostante, i dati concernenti l'espansione pandemica e la relativa emergenza sanitaria che ne è originata - oggi drammaticamente intensa – unitamente alla situazione di criticità locale connessa al diffuso esercizio di pratica sportiva all'aperto e lo sgambamento impongono l'adozione, sul territorio locale, di ulteriori misure straordinarie (in aggiunta a quelle già licenziate) e orientate a garantire più efficace tutela dalla salute pubblica;

- ✓ che nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridetto bene pubblico primario – costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal Tar Campania – Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18.03.2020);

Accertato:

- ✓ che, peraltro, sempre nell'ottica e con lo scopo innanzi dedotti, sul territorio locale, inoltre, si registrano situazioni di criticità connesse agli spostamenti con l'animale di affezione i quali si rilevano nella quasi totalità dei casi in occasioni di circolazione senza limiti nell'intero territorio comunale, ovvero in occasioni di assembramento nelle strade o piazze;
- ✓ che, dunque, è necessario disporre che gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, siano consentiti solamente in prossimità della propria abitazione nella distanza massima di 200 mt. lineari;

Visto che l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

ORDINA

in ossequio al disposto dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000, e stante la sussistenza della straordinaria emergenza sanitaria in essere, sino al prossimo 3 aprile,

- 1) Lo svolgimento dell'attività sportiva o motoria all'area aperta è consentito, in forma individuale, solamente in prossimità della propria abitazione nella distanza massima di 200 mt. lineari;
- 2) Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, siano limitate ad una sola volta ogni due giorni e ad un solo componente del nucleo familiare;
- 3) che gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione nella distanza massima di 200 mt. lineari.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di BARI;

al Comando di Polizia Locale CELLAMARE;

al Servizio di Protezione Civile di CELLAMARE,

al Comando Stazione Carabinieri di CELLAMARE;

alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile.

IL SINDACO

Gianluca VURCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93